



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 24/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 18 dicembre 2013, n. 323

“Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Colapinto Domenico”, con sede in Manduria (TA) alla Via Nettuno n. 8. Revoca dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della L.R. n. 8/2004 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

VISTA la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

VISTA la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell’incarico

di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il "Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Colapinto Domenico", sito in Manduria (TA) alla Via Nettuno n. 8, è struttura accreditata per la disciplina di Medicina di Laboratorio ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., e convenzionata con la ASL Taranto.

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto della Guardia di Finanza, nell'ambito delle attività di servizio rese ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 68/01 al fine di ricercare, prevenire e reprimere le violazioni al bilancio regionale, con nota n. 0182197/13 del 12/4/2013 ha trasmesso allo scrivente Servizio, e p.c. al Dipartimento di Prevenzione ASL TA, la Relazione di attività ispettiva e di verifica di struttura sanitaria svolta in data 29/5/2012 nei confronti del "Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Colapinto Domenico", sito in Manduria (TA) alla Via Nettuno n. 8, ove si è rilevato che la stessa struttura ha ricevuto prelievi ematici provenienti dall'esterno, eseguiti da personale non dipendente e sprovvisto di titoli abilitanti, e che personale impiegato ad effettuare i prelievi presso i propri locali risultava sprovvisto delle specifiche qualifiche professionali.

In particolare, per quanto di competenza di questo Servizio, è stato rilevato l'impiego, nell'esercizio dell'attività di laboratorio di analisi, di n. 3 infermieri non iscritti all'albo degli infermieri professionali ed attualmente in pensione, non dipendenti del laboratorio ma impiegati per i prelievi di sangue a domicilio, di cui n. 1 impiegato ad effettuare prelievi anche nella sede del laboratorio.

E' stato accertato altresì dal predetto nucleo che, per i prelievi ematici domiciliari, il laboratorio ha altresì impiegato n. 4 infermieri professionali i quali, sebbene iscritti all'albo professionale, risultano essere in servizio presso strutture sanitarie pubbliche dell'ASL TA, in contrasto con i requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. che dispone il divieto per le strutture private accreditate di impiegare personale dipendente del S.S.N..

Successivamente, è pervenuta allo scrivente la nota del Dipartimento Risorse Umane e AA.GG. dell'ASL TA prot. n. 0040138 del 14/5/2013, U.O. Gestione Amministrativa del personale convenzionato, con cui, in riferimento al laboratorio di Analisi in oggetto specificato, è stato comunicato quanto segue:

- "in data 14/2/2013 il Dipartimento di Prevenzione ha segnalato a questa U.O. che nel corso di un sopralluogo ha accertato che presso detto Laboratorio Analisi venivano accettati campioni biologici provenienti da prelievi a domicilio, accompagnati da relative richieste mediche senza l'indicazione della necessità del prelievo domiciliare ed effettuati da persone estranee al laboratorio;

- con nota del 27/2/2013 questa U.O. ha diffidato il Laboratorio di che trattasi ad accettare campioni biologici derivanti da prelievi domiciliari effettuati in contrasto con le modalità e le procedure indicate dal DPCM 10/2/1984 e dalla circolare del Ministero della Sanità n. 3 dell'8/5/2003 richiamando, inoltre, quanto disposto dall'art. 5, comma 10, del "Contratto per l'erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale";

- in data 23/4/2013 è pervenuta a questa U.O., per conoscenza, la relazione di attività ispettiva e di verifica del laboratorio di che trattasi operata dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto -; dalla citata relazione, inviata, dalla stessa Guardia di Finanza, all'Assessorato alle Politiche della Salute - Settore Programmazione e gestione Sanitaria - Via caduti di tutte le guerre, n. 15, Bari, si evince che:

- a. il laboratorio in questione accettava campioni biologici consegnati da personale esterno al laboratorio che effettuava prelievi a domicilio;
- b. detto personale era costituito da infermieri non iscritti all'Albo (attualmente in pensione) e infermieri professionali dipendenti dalla ASL di Taranto;
- c. nei compensi corrisposti alla struttura per le prestazioni rese agli assistiti sono compresi anche gli

importi relativi ai prelievi domiciliari.

Rilevata l'evidente violazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 10/2/1984, dai Regolamenti regionali n. 3/2005 e 3/2010, nonché dal "Contratto per l'erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale", si chiede di conoscere le determinazioni che codesta rispettabile Regione Puglia vorrà porre in essere, al fine di definire i conseguenti provvedimenti che questa ASL dovrà adottare."

Per quanto innanzi esposto, e atteso:

- come rilevato dai militari della GDF, il mancato rispetto dell'art. 12, commi 3 e 5, del D.P.C.M. 10.02.1984, i quali stabiliscono che ai laboratori di analisi è data la possibilità di effettuare il prelievo "domiciliare" con personale del laboratorio ed il divieto di accettare campioni provenienti da altri laboratori o da altri operatori sanitari, nonché del comma 1 dell'art. 5 degli accordi contrattuali stipulati con la ASL per l'erogazione e acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ove è stabilito che l'erogatore si obbliga ad osservare e ad assicurare l'esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del responsabile sanitario della struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione;
- che dalla su citata relazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto della GdF si evince, oltre alla circostanza che il laboratorio di cui trattasi ha impiegato per i prelievi domiciliari n. 4 infermieri professionali in servizio presso strutture sanitarie pubbliche, anche che n. 2 operatori, pur non essendo abilitati, provvedevano dall'anno 2007 ad effettuare i prelievi domiciliari un paio di volte a settimana, rispettivamente "per circa" 1-2 clienti e 2-5 clienti, e che altro operatore era impiegato, senza possedere i titoli abilitanti, ad effettuare i prelievi presso la sede del laboratorio;
- che, pertanto, si è rilevata la violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali stipulati dal "Laboratorio di Analisi Cliniche Dr.Colapinto Domenico " con la ASL;
- che l'art. 27, comma 4, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede che " L'accREDITamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo" (n. 502/1992, N.D.R.);

ai sensi dell'art 7 della L. n. 241/90, questo Servizio, con nota prot. n. AOO/081/2653/APS1 dell'8/7/2013 ha comunicato al Dr. Domenico Colapinto, titolare dell'omonimo laboratorio di analisi con sede in Manduria (TA) alla Via Nettuno n. 8, l'avvio del procedimento di revoca dell'accREDITamento.

In merito a quanto sopra, il Dr. Domenico Colapinto, assistito dall'Avv. Irene Vaglia, con Memoria difensiva del 22/07/2013 ha presentato le proprie controdeduzioni, eccependo principalmente:

- che l'art. 12 del D.P.C.M. 10.2.1984, "ai commi 3 e 5, richiamato dalla Guardia di Finanza, dall'ASL e da Codesto Spett.le Ufficio, a fondamento delle contestazioni di cui si discute" non è più in vigore, perché la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 560 del 19 maggio 1988, per cui sarebbero da "ritenersi insussistenti le violazioni fondate sul D.P.C.M. 10.2.1984 e sulle clausole contrattuali che ne possono costituire proiezione quanto alla necessità di impiegare solo personale del laboratorio per i prelievi domiciliari";
- che, secondo l'assetto normativo di cui all'art. 24 commi 8 e 9 ed all'art. 27, ai commi 1,2,3 e 4 della L.R. n. 8/2004, spetterebbe "alla Regione la competenza esclusiva in materia di concessione, sospensione e revoca dell'accREDITamento, mentre alle unità sanitarie locali spetta la funzione di strumenti dell'ente regionale", mentre, nel caso di specie, non vi sarebbe stato "alcun accertamento - che in ossequio al succitato art. 27 spetta, non alla Guardia di Finanza, ma esclusivamente alla Regione o all'ASL (invero, nella nota in epigrafe non ve n'è menzione) - da cui sia emerso il venir meno della permanenza dei requisiti necessari per l'accREDITamento oppure di eventi che possano rappresentare pregiudizio rispetto ai livelli di assistenza erogata dal soggetto accREDITato, e dai quali la stessa norma fa

- scaturire - non la revoca - ma, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, la sospensione temporanea dell'attività con prescrizioni.”;
- che, in ogni caso, dalla relazione dell'attività espletata dalla Guardia di Finanza “non si evincono né il venir meno dei requisiti per l'accreditamento né eventi pregiudizievoli per i livelli di assistenza”;
 - che “v'è la mancanza di un accertamento da parte della ASL relativo alla violazione delle pattuizioni contrattuali”, mentre “la preannunciata revoca si fonda sull'unico accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, unitamente al Dipartimento di Prevenzione in data 29.5.2012, da cui è emerso che il laboratorio del dott. Colapinto aveva accettato “campioni biologici provenienti da prelievi a domicilio, accompagnati da richieste mediche senza l'indicazione della necessità del prelievo domiciliare ed effettuati da persone estranee al laboratorio”, non osservando le prescrizioni dell'abrogato art. 12 del D.P.C.M. 10.2.1984.”;
 - che “il Dipartimento di prevenzione ha effettuato un altro accertamento all'interno del laboratorio in data 10.10.2012, attestando nel relativo verbale n. 12/10/1/LA (all. to n. 3) di aver verificato che “le non conformità segnalate con verbale n. 40/122 del 29/5/2012 erano state sanate”.”;
 - che il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un'ispezione, dal cui verbale n. 13/4/30/LA del 30/4/2013 e dalla successiva comunicazione del 23/5/2013 (...), emerge che il laboratorio impiega regolarmente per i prelievi gli infermieri specializzati (...);
 - che, “Peraltro, quand'anche il Dott. Colapinto non avesse eliminato eventuali situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento, sarebbero consentite le opportune valutazioni dell'organo regionale in ordine alla possibilità di adottare, a mente del citato art. 27, comma 3, l.r. n. 8/2004, “...a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni...” e non già la revoca, che presuppone, invece, una situazione permanente e reiterata di non conformità, nonostante gli adeguati accertamenti e la diffida.”;
 - che “Gli accertamenti dell'organo tributario sono inficiati dall'erroneo presupposto che l'attività del laboratorio sia stata svolta in contrasto col D.P.C.M. 10.2.1984, ormai espunto dal nostro ordinamento da più di un ventennio, sicché è utilizzabile per i prelievi domiciliari anche personale non legato da rapporto di lavoro dipendente.”, e che “la stessa Guardia di Finanza pone in evidenza che “sebbene la normativa indichi quale requisito per la regolare effettuazione dei prelievi quello che gli stessi debbano essere effettuati “dal personale del laboratorio”, vi è comunque la necessità di valutare se tra quest'ultimo possa includersi o meno la figura dell'infermiere non assunto con contratto di “lavoro dipendente” ma comunque “direttamente incaricato” dal laboratorio responsabile del servizio reso all'utente che ne abbia fatto richiesta.”;
 - che “Il Sig. (...) era infermiere professionale (...) diversamente da quanto emerge dal verbale della Guardia di Finanza”.

In merito alle suddette controdeduzioni, lo scrivente Servizio osserva quanto segue.

Preliminarmente, si evidenzia che i commi 2 e 3 dell'art. 27 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. sono stati modificati con L.R. n. 4/2010;

il comma 2 è stato così sostituito dalla lett. r) comma 1, art. 4 L.R. n. 4/2010: “L'accreditamento è revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 21”;

il comma 3 all'ultimo periodo è stato così sostituito dalla lett. s) comma 1 art. 4 L.R. n. 4/2010: “L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, previa formale diffida, la revoca dell'accreditamento.”.

Pertanto, al contrario di quanto esposto nelle controdeduzioni trasmesse dal Dr. Colapinto, l'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento oppure di eventi che possano rappresentare pregiudizio rispetto ai livelli di assistenza non prevede più la sospensione dell'accreditamento, bensì la revoca dello stesso.

In ogni caso, il procedimento di revoca di cui trattasi non è stato avviato ai sensi dei sopra riportati commi 2 o 3 dell'art. 27 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., a seguito di accertato pregiudizio dei livelli di

assistenza o assenza dei requisiti, bensì ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.

Per quanto concerne la asserita mancanza di competenza della Guardia di Finanza, e la mancanza dell'accertamento, da parte della ASL, della violazione delle pattuizioni contrattuali, si osserva che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 68/2001, che ha demandato alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, con Deliberazione n. 416/2007 la Giunta Regionale ha approvato apposita Convenzione tra la Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza al fine di controllare anche la regolarità, la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni rese, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, successivamente integrata e prorogata con D.G.R. n. 1764/2008, n. 1442/2009, n. 2418/2009 e n. 2859 del 20/12/2010;
- le risultanze del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza sono assistite da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 del C.C., e, pertanto, "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.";
- in ogni caso, il controllo nei confronti del Laboratorio del dr. Colapinto è stato effettuato dagli stessi militari, tramite accesso nei locali della struttura, "unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto", come già si evince dalla relazione della GDF, e altresì sia da quanto riportato nelle stesse controdeduzioni di parte che dal verbale del Dipartimento di Prevenzione ad esse allegato, n. 40/122 del 29.05.2012, ove, a pag. 14 si legge che "nel corso del sopralluogo è stato accertato che tale sig. (...) procedeva alla consegna di n. 2 campioni diagnostici costituiti da n. 2 provette per ciascuno (...). In maniera più dettagliata il nucleo G.D.F. ha verbalizzato a parte.";
- in riferimento a detto sopralluogo, lo stesso Dipartimento di Prevenzione, ancor prima della trasmissione della relazione di attività ispettiva allo scrivente Servizio da parte della GDF, aveva informato già in data 14/02/2013 il Dipartimento Risorse Umane e AA.GG. dell'ASL TA;
- il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e AA.GG. dell'ASL TA, con la sopra citata nota n. 0040138 del 14/5/2013, ha quindi segnalato a questo Servizio l'evidente violazione di quanto stabilito, tra l'altro, dal "Contratto per l'erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale", chiedendo altresì di conoscere le determinazioni che sarebbero state adottate in merito dalla Regione Puglia, al fine di definire i conseguenti provvedimenti di competenza della stessa ASL.

Pertanto, si rileva che non corrisponde alla realtà dei fatti la circostanza, affermata nelle controdeduzioni di parte, che vi sarebbe la mancanza di un accertamento da parte della ASL relativo alla violazione delle pattuizioni contrattuali.

Posto quanto sopra, si ribadisce che dalla su citata relazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto della GdF si evince che:

1. il laboratorio di cui trattasi ha impiegato per i prelievi domiciliari n. 4 infermieri professionali in servizio presso strutture sanitarie pubbliche dell'ASL TA;
2. n. 2 operatori, pur non essendo abilitati, provvedevano dall'anno 2007 ad effettuare i prelievi domiciliari un paio di volte a settimana, rispettivamente "per circa" 1-2 clienti e 2-5 clienti;
3. altro operatore era impiegato, senza possedere i titoli abilitanti, ad effettuare i prelievi presso la sede del laboratorio.

Circa il punto 1., si rileva la violazione del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., che dispone il divieto per le strutture private accreditate di impiegare personale dipendente del S.S.N., "nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 229/99 e del successivo DPCM 27/3/2000".

In relazione al punto 2., si osserva che i due operatori avevano dichiarato di essere rispettivamente infermiere generico ed infermiere professionale, e che, effettivamente, solo per il secondo nelle controdeduzioni proposte dal titolare del Laboratorio è stato dichiarato il possesso della qualifica di infermiere professionale, oltre che prodotta copia del relativo diploma.

Si precisa altresì, in relazione a quest'ultimo operatore, che, a differenza di quanto affermato nelle controdeduzioni, la circostanza del possesso della qualifica di infermiere professionale non è in contrasto con "quanto emerge dal verbale della Guardia di Finanza", ove invece è specificato, peraltro in relazione a tutti e tre gli operatori addetti ai prelievi di cui ai punti 2. e 3., che, come emerso da informazioni successivamente acquisite presso il Collegio di Taranto dell'IPASVI (Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'Infanzia), nessuno dei tre è risultato iscritto all'Albo degli infermieri professionali, e che "la sola figura sanitaria della categoria infermieristica qualificata ad effettuare prelievi di campioni biologici è l'Infermiere Professionale iscritto all'Albo."

Circa il punto 3., si premette, in relazione a quanto controdedotto circa l'asserita presenza in organico di un altro operatore con la qualifica di infermiere professionale, che nell'organigramma allegato al verbale del 29/05/2012 del Dipartimento di Prevenzione, in relazione a detta figura, con rapporto di lavoro "libero professionale", è indicato un impegno orario "saltuario", e che lo stesso non è risultato presente all'atto del sopralluogo dei militari della GDF e dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione.

Per quanto riguarda, invece, l'operatore escusso in atti, il cui nominativo è risultato pure indicato nel suddetto organigramma (parimenti con la qualifica di "infermiere", rapporto di lavoro "libero professionale" e impegno orario "saltuario"), questi ha dichiarato ai militari della Guardia di Finanza di avere effettuato circa 10-15 prelievi il giorno del sopralluogo, prima dell'intervento degli stessi, ed è risultato essere l'incaricato ad effettuare i prelievi di sangue all'utenza del Laboratorio, pur avendo conseguito la sola qualifica di infermiere generico nel 1959 ed essendo in pensione dal 1994 (nato il 17.10.1936, dunque all'epoca dei fatti con un'età di quasi 76 anni).

Posto che, come già valutato dai militari della Guardia di Finanza, la sola figura sanitaria della categoria infermieristica qualificata ad effettuare prelievi di campioni biologici è l'Infermiere Professionale iscritto all'Albo, come previsto dagli articoli 1 e 2 del Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere, adottato con il D.M. 14 settembre 1994, n. 739 s.m.i., si ribadisce, oltre alla circostanza che nessuno dei tre operatori di cui ai punti 2. e 3. è risultato iscritto all'Albo, che in ogni caso due di essi non sono risultati in possesso del diploma di infermiere professionale, e che, come rilevato dai militari della Guardia di Finanza, tutti e tre sono risultati in pensione.

Per quanto sopra, gli stessi militari hanno dichiarato di aver segnalato tutti e tre gli operatori di cui sopra alla Procura della Repubblica di Taranto, "per le violazioni previste e punite dall'art. 348 del Codice Penale per Abusivo Esercizio di una Professione", mentre "è rimasta alla valutazione dell'A.G. l'eventuale sussistenza dell'ipotesi di reato di "truffa aggravata" di cui all'art. 640bis del C.p.p., a carico del dott. Colapinto Domenico, nella sua qualità di titolare dell'omonimo laboratorio di analisi cliniche."

Per tutto quanto sopra riportato;

- considerato che le motivazioni in base alle quali questo Servizio ha avviato il procedimento sono principalmente costituite dalla violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali sottoscritti con l'ASL territorialmente competente, tant'è che il procedimento è stato avviato ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- atteso che l'art. 27, comma 4, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede che "L'accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo" (n. 502/1992, N.D.R.);
- visto il comma 1 dell'art. 5 degli accordi contrattuali stipulati con la ASL per l'erogazione e acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ove è stabilito che "L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti

adempimenti: (...) esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture”;

- considerato che il laboratorio di cui trattasi ha impiegato per i prelievi ematici, in dispregio della normativa prevista, “soggetti incardinati a tempo pieno in altre strutture”, che, inoltre, risultano essere strutture sanitarie pubbliche, e, almeno sin dal 2007, personale non in possesso dei titoli abilitanti;

- posto che l'art. 12 del DPCM 10.02.1984 è stato annullato con sentenza 11-19 maggio 1988 n. 560 della Corte Costituzionale in quanto “non spetta allo Stato (...), in base a delega data in base all'art. 5 cpv. della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (...) determinare, ai sensi dell'art. 12 del detto decreto i procedimenti da seguire nelle operazioni di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici”;

- considerato che le prescrizioni del suddetto comma 1 dell'art. 5 degli accordi contrattuali stipulati con la ASL, oggetto di violazione da parte della struttura di cui trattasi, al contrario di quanto argomentato nelle controdeduzioni trasmesse dal titolare della struttura non costituiscono affatto “proiezione delle violazioni fondate sul D.P.C.M. 10.2.1984 quanto alla necessità di impiegare solo personale del laboratorio per i prelievi domiciliari”, bensì attengono al rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione regionale e comunque derivano dal libero accordo sottoscritto tra le parti contraenti;

- atteso che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e AA.GG. dell'ASL TA, con la sopra citata nota n. 0040138 del 14/5/2013, aveva segnalato a questo Servizio l'“evidente violazione” di quanto stabilito, tra l'altro, dal “Contratto per l'erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali”;

- accertata, come sopra riportato, la violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali stipulati dal “Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Colapinto Domenico” con la ASL TA;

- considerato che le controdeduzioni di parte non sono atte a confutare quanto rilevato con l'avvio del procedimento;

si propone di procedere, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. alla revoca dell'accreditamento nei confronti del “Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Colapinto Domenico”, con sede in Manduria (TA) alla Via Nettuno n. 8.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACCREDITAMENTO E
PROGRAMMAZIONE SANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. n. 8/2004 s.m.i., alla revoca dell'accreditamento nei confronti del "Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Domenico Colapinto", con sede in Manduria (TA) alla Via Nettuno n. 8;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Domenico Colapinto, con sede in Manduria (TA) alla Via Nettuno n. 8;
 - al Direttore Generale ASL TA;
 - al Dipartimento Risorse Umane e AA.GG. dell'ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Manduria (TA);
 - al Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto della Guardia di Finanza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini
